

# **COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**

**Provincia di Pisa**

<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</b></p>
--

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art.1 del D.lgs n.360/1998 e all'art.1, comma 11, del D.L n.138/2011, convertito con modificazioni nella legge n.148/2011, è fissata nella misura unica di 0,8 punti percentuali per tutti i contribuenti

## **Art. 3**

### **ESENZIONE**

1. L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art.1 è dovuta e determinata applicando l'aliquota di cui all'art.2 del presente regolamento
3. L'esenzione di euro 10.000,00 opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi imponibili superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale di cui all'art.1 sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite

#### **Art.4**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012